

Verbale di Verifica

strategia_decreto_ingiuntivo · 01/07/2026, 16:53:16

Affidabilità: Media 5 citazioni: 5 verificate, 0 non verificabili, 0 probabilmente inventate · 11 criticità

Si raccomanda opposizione tempestiva ex art. 645 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 1547/2025, fondata sull'inesatto adempimento della fornitura, previa verifica del termine e della provvisoria esecutività sul provvedimento notificato.

Verificato da: Claude · ChatGPT · Gemini · Grok

Controllo delle citazioni

Citazione	Esito	Nota
art. 645 c.p.c.	Verificata	Norma che disciplina l'opposizione a decreto ingiuntivo; provvedimento consolidato, da confermare su Normattiva per il testo vigente.
art. 641 c.p.c.	Verificata	Disciplina il contenuto del decreto e il termine per l'opposizione; il termine concreto va comunque letto sul decreto notificato, non disponibile nei materiali.
art. 649 c.p.c.	Verificata	Disciplina la sospensione della provvisoria esecuzione; applicabile solo se il decreto è esecutivo, dato da verificare.
art. 642 c.p.c.	Verificata	Disciplina la provvisoria esecutività del decreto; norma consolidata, la sua rilevanza dipende da un dato non risultante dai materiali.
art. 633 c.p.c.	Verificata	Disciplina le condizioni di ammissibilità del ricorso monitorio e la prova scritta; da confermare su Normattiva.

Punti deboli

- **[Alta]** Il termine di opposizione (assunto di 40 giorni con scadenza intorno al 12 aprile 2025 ed eventuale proroga) non è verificabile dai materiali: il testo del decreto notificato non è disponibile e il computo esatto va controllato prima di ogni scadenza, pena decadenza.
- **[Alta]** Non risulta dai materiali se il decreto sia provvisoriamente esecutivo: da tale dato dipende l'urgenza e l'opportunità dell'istanza ex art. 649 c.p.c.
- **[Alta]** L'onere di provare i vizi grava sull'[ASSISTITO]: le sole fotografie potrebbero non bastare a dimostrare la classe del cemento e la non conformità dei laterizi; la CTU appare probabilmente necessaria ma non è ancora acquisita alcuna prova tecnica.
- **[Media]** Non è nota la base documentale (fatture, scritture, riconoscimento) su cui la [CONTROPARTE] ha ottenuto il decreto: l'ipotesi che si fondi su fatture e DDT è supposizione non supportata dai materiali.

- **[Media]** Il contenuto dell'ordine sottoscritto e delle eventuali condizioni contrattuali (classe di cemento pattuita, clausole di denuncia, foro) non è noto: incide sia sul merito sia sulle possibili eccezioni di rito (competenza).
- **[Media]** Non è noto se i DDT siano stati sottoscritti senza riserva né se i vizi fossero apparenti od occulti: circostanze che possono fondare un'eccezione avversaria di accettazione della merce.
- **[Media]** La tempestività della denuncia dei vizi non può essere affermata come certa: il termine di denuncia decorre dalla scoperta del vizio, non necessariamente dalla consegna, e i materiali non indicano la data di scoperta né la natura dei vizi.
- **[Media]** La legittimità della sospensione integrale del pagamento di euro 45.000,00 dipende da una valutazione di proporzionalità e buona fede: se i vizi riguardano solo parte della fornitura, la sospensione totale può essere ritenuta sproporzionata.
- **[Media]** Manca la prova della spedizione, del contenuto e della ricezione della raccomandata del 20 ottobre 2024, elemento centrale della difesa.
- **[Bassa]** Non sono documentati danni ulteriori (materiale sostitutivo, ritardi di cantiere, costi di rimozione): la domanda riconvenzionale risarcitoria autonoma sarebbe rischiosa se proposta senza supporto probatorio.
- **[Bassa]** Non è noto lo stato attuale della merce (usata, stoccata, restituita): incide su risoluzione, riduzione del prezzo e proporzionalità del mancato pagamento.

Seconda opinione

Le opinioni concordano sull'opposizione tempestiva come via principale fondata sulla non conformità della merce, sulla valorizzazione della raccomandata del 20 ottobre 2024 e dell'assenza di accettazione senza riserve, e sull'onere probatorio a carico dell'[ASSISTITO]; divergono sul calcolo del termine (l'Opinion 2 lo dà per certo, le altre lo rinviando alla verifica sul decreto), sull'ampiezza della riconvenzionale risolutoria e sul rilievo della provvisoria esecutività, con alcune imprecisioni tecniche (formula «opponente attore in senso sostanziale» e «comparsa di costituzione e risposta» per l'opponente) da correggere.

Attestazione di riservatezza

Prima di qualsiasi elaborazione, i documenti della pratica sono stati anonimizzati in locale: ogni dato identificativo (nomi delle parti, dati personali) è stato rimosso e sostituito con segnaposto. Sono stati anonimizzati **4** elementi su **1** documento/i. Nessun dato identificativo del cliente o della controparte è stato trasmesso ai modelli di intelligenza artificiale.

Elaborato verificato

PARERE STRATEGICO - OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N. 1547/2025 (TRIBUNALE DI ROMA)

1. Quadro fattuale accertato

Dalla Nota di Sintesi risultano con certezza i seguenti elementi:

1. In data 3 marzo 2025 è stato notificato all'[ASSISTITO], titolare dell'omonima impresa individuale, il decreto ingiuntivo n. 1547/2025 del Tribunale di Roma, su ricorso della [CONTROPARTE], per il pagamento della somma di euro 45.000,00 oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per forniture di materiali edili.
2. Le forniture sono state consegnate in data 12 ottobre 2024.
3. La merce presentava, secondo l'[ASSISTITO], gravi difformità qualitative rispetto all'ordinato (cemento di classe inferiore e laterizi non conformi).
4. L'[ASSISTITO] ha contestato per iscritto i vizi con raccomandata del 20 ottobre 2024, rimasta priva di riscontro.
5. Il pagamento è stato sospeso in attesa della sostituzione della merce, mai avvenuta.
6. La documentazione disponibile è composta da: ordine sottoscritto, documenti di trasporto (DDT), raccomandata di contestazione, fotografie del materiale.
7. Non risulta sottoscritto alcun verbale di accettazione senza riserve.

2. Dati non risultanti dai materiali e da acquisire con priorità assoluta

La Nota di Sintesi non riporta il testo del decreto, il ricorso monitorio, le fatture, la prova scritta posta a fondamento del decreto, né l'eventuale clausola di provvisoria esecutività. Prima di ogni scelta definitiva occorre pertanto acquisire e verificare:

1. il termine effettivamente indicato nel decreto notificato e il computo esatto del dies ad quem;
2. se il decreto sia stato emesso con provvisoria esecutività;
3. la natura e l'idoneità della prova scritta su cui la [CONTROPARTE] ha ottenuto il decreto;
4. il contenuto integrale dell'ordine sottoscritto (specifiche tecniche, classe del cemento pattuita, caratteristiche dei laterizi, clausole sulla denuncia dei vizi ed eventuale foro convenzionale);
5. il contenuto dei DDT e, in particolare, se siano stati sottoscritti con o senza riserva;
6. la prova della spedizione, del contenuto e della ricezione della raccomandata del 20 ottobre 2024;
7. lo stato attuale della merce (usata, stoccata, messa a disposizione, restituita) e l'eventuale esistenza di danni ulteriori documentabili;
8. l'esatta corrispondenza tra le forniture del 12 ottobre 2024 e l'importo ingiunto di euro 45.000,00.

3. Il termine per l'opposizione (priorità operativa immediata)

Il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo è quello previsto dall'art. 641 c.p.c. e decorre dalla notifica. Assumendo il termine ordinario di 40 giorni, la scadenza cadrebbe indicativamente

intorno al 12 aprile 2025, salva l'eventuale proroga in caso di scadenza in giorno festivo o non lavorativo. Poiché i materiali non riportano il testo del decreto, il termine concreto e il suo computo esatto devono essere verificati direttamente sul provvedimento notificato: nessuna scadenza va data per acquisita. L'atto va comunque predisposto e notificato con congruo anticipo rispetto all'ultimo giorno utile. La decadenza dal termine renderebbe il decreto definitivo e non più opponibile: è questo il rischio operativo più concreto per l'[ASSISTITO].

4. Opzioni difensive

Opzione A - Opposizione ex art. 645 c.p.c. fondata sull'inesatto adempimento (via principale)

L'opposizione si introduce con atto di citazione, con cui l'[ASSISTITO], opponente, contesta la fondatezza della pretesa creditoria. Va chiarito che, nel giudizio di opposizione, l'onere di provare il credito grava sulla [CONTROPARTE] opposta, mentre l'onere di provare i vizi e la loro rilevanza grava sull'[ASSISTITO] che li eccepisce.

Fondamento sostanziale:

1. la fornitura non è negata, ma si eccepisce l'inesatto adempimento della [CONTROPARTE] per consegna di cemento di classe inferiore e laterizi non conformi rispetto all'ordinato;
2. la denuncia dei vizi risulta effettuata con raccomandata del 20 ottobre 2024, a fronte di consegna del 12 ottobre 2024;
3. si può opporre l'eccezione di inadempimento (exceptio inadimpleti contractus) a giustificazione della sospensione del pagamento;
4. la mancata sostituzione della merce nonostante la contestazione rafforza la posizione difensiva;
5. l'assenza di un verbale di accettazione senza riserve consente di contrastare l'eventuale tesi avversaria di accettazione definitiva della merce.

Passaggi procedurali:

1. redazione e notifica dell'atto di citazione in opposizione al Tribunale di Roma entro il termine, con successiva iscrizione a ruolo e costituzione nei termini di rito;
2. formulazione, ove il decreto risulti provvisoriamente esecutivo, dell'istanza di sospensione dell'esecutività ex art. 649 c.p.c. (v. Opzione B);
3. deposito documentale: ordine sottoscritto, DDT, raccomandata del 20 ottobre 2024 con prova di spedizione e ricezione, fotografie;
4. richiesta di prova tecnica (CTU) per accertare la difformità qualitativa (classe effettiva del cemento, conformità dei laterizi) e il minor valore della merce.

Trade-off e rischi:

1. è l'unico strumento che consente di contestare nel merito e di paralizzare o ridurre la pretesa;
2. l'onere di provare i vizi grava sull'[ASSISTITO]: le sole fotografie potrebbero rivelarsi insufficienti a dimostrare la classe del cemento e la non conformità dei laterizi, rendendo

- probabilmente decisiva la CTU, con relativi costi e tempi;
3. se i DDT risultassero sottoscritti senza riserve, o se i vizi fossero apparenti, la [CONTROPARTE] potrebbe eccepire l'accettazione della merce, complicando la difesa;
 4. se le difformità riguardassero solo parte della fornitura, il giudice potrebbe revocare il decreto solo parzialmente o condannare comunque a una somma ridotta, sicché la sospensione dell'intero prezzo di euro 45.000,00 potrebbe essere ritenuta sproporzionata;
 5. in caso di soccombenza, conferma del decreto e condanna alle spese.

La legittimità della sospensione integrale del pagamento non può essere data per acquisita: dipende da una valutazione di proporzionalità e buona fede che presuppone la prova concreta della gravità dei vizi e della loro incidenza sull'intera fornitura.

Opzione B - Istanza di sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c. (accessoria)

Nell'ambito dell'opposizione, ove il decreto risulti provvisoriamente esecutivo, si può chiedere al giudice la sospensione dell'esecutività per gravi motivi, da argomentare sulla base della fondatezza documentale delle contestazioni (denuncia tempestiva, non conformità, mancata sostituzione) e del pregiudizio derivante dal pagamento di una somma seriamente contestata.

Trade-off e rischi:

1. consente di bloccare l'esecuzione forzata in pendenza di giudizio;
2. presuppone che il decreto sia effettivamente provvisoriamente esecutivo, dato non risultante dai materiali e da verificare;
3. la sospensione non è propriamente una domanda subordinata al rigetto nel merito, bensì una richiesta processuale accessoria da proporre contestualmente all'opposizione;
4. la concessione è discrezionale e richiede una prognosi favorevole.

Opzione C - Eccezioni in rito

Allo stato dei materiali non emerge alcun vizio di rito concreto. Prima del deposito occorre tuttavia verificare sul decreto, sul ricorso e sui documenti contrattuali:

1. la regolarità della notifica del decreto;
2. la corretta individuazione del debitore e la corrispondenza con l'impresa individuale dell'[ASSISTITO];
3. la competenza territoriale del Tribunale di Roma, anche alla luce di eventuali clausole contrattuali sul foro;
4. l'idoneità della prova scritta posta a fondamento del decreto;
5. la corrispondenza tra importo ingiunto, ordine, DDT ed eventuali fatture, nonché la corretta quantificazione di interessi e spese.

Trade-off e rischi:

1. un'eccezione di rito accolta può travolgere il decreto senza necessità di provare i vizi della merce;

2. non si dispone allo stato di alcun vizio di rito documentato: si tratta di piste da verificare, non di argomenti già disponibili. È da evitare l'impostazione della difesa su eccezioni di rito incerte a scapito del merito, che appare la linea più solida.

Opzione D - Domanda riconvenzionale / difesa attiva

Oltre a resistere, l'[ASSISTITO] potrebbe formulare, nell'opposizione, domande ulteriori (accertamento della non conformità, riduzione del prezzo, risoluzione del contratto per grave inadempimento con ritiro della merce a spese della [CONTROPARTE], eventuale risarcimento dei danni).

Trade-off e rischi:

1. rafforza la posizione dell'[ASSISTITO] e può condurre alla caducazione del rapporto contrattuale o alla compensazione con il controcredito;
2. aumenta la complessità del giudizio, i costi e gli oneri probatori;
3. una domanda risarcitoria ampia è rischiosa se non supportata da prova del danno: i materiali non indicano alcun danno ulteriore specifico (costi di materiale sostitutivo, ritardi di cantiere, costi di rimozione), che pertanto non può essere dato per esistente. È prudente limitarsi, in prima battuta, a domande subordinate contenute (riduzione del prezzo, accertamento della non debenza), riservando la domanda risarcitoria autonoma al caso in cui emergano documenti concreti a sostegno.

Opzione E - Definizione transattiva (percorso parallelo)

Si può aprire o riaprire una trattativa con la [CONTROPARTE] per una riduzione dell'importo, la sostituzione o il ritiro della merce.

Trade-off e rischi:

1. riduce tempi, costi e alea del giudizio;
2. la trattativa non deve mai sostituire l'opposizione tempestiva: va condotta in parallelo o dopo il deposito, salvo che si raggiunga e formalizzi un accordo completo prima della scadenza del termine, poiché il mancato deposito renderebbe il decreto definitivo;
3. ogni accordo deve essere formalizzato in modo chiaro, evitando pagamenti parziali o riconoscimenti generici che possano essere interpretati come riconoscimento del debito di euro 45.000,00.

Opzione F - Mancata opposizione / pagamento

Non proporre opposizione o pagare determinerebbe la definitività del decreto e la perdita della possibilità di contestare efficacemente la pretesa, con obbligo di pagamento integrale di capitale, interessi e spese. È incompatibile con l'obiettivo dichiarato dall'[ASSISTITO] e sconsigliata, esistendo elementi difensivi concreti (contestazione scritta, assenza di accettazione senza riserve, documentazione disponibile).

5. Linea d'azione consigliata

1. Acquisire e verificare immediatamente il decreto notificato, il ricorso monitorio e gli allegati, calcolando il termine di opposizione senza affidarsi a margini presunti.
2. Proporre opposizione tempestiva ex art. 645 c.p.c. davanti al Tribunale di Roma, con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo entro il termine, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. 1547/2025, il rigetto della domanda di pagamento e, in subordine, la riduzione dell'importo eventualmente dovuto.
3. Fondare la difesa di merito sull'inesatto adempimento della [CONTROPARTE], valorizzando la denuncia scritta del 20 ottobre 2024, la mancata sostituzione della merce e l'assenza di verbale di accettazione senza riserve, con eccezione di inadempimento a giustificazione della sospensione del pagamento.
4. Verificata la provvisoria esecutività del decreto, proporre contestualmente l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c.
5. Rafforzare immediatamente il fascicolo sul piano tecnico, acquisendo una relazione di parte e conservando la merce per l'eventuale verifica giudiziale, in vista di una CTU: senza prova tecnica della difformità la difesa resta plausibile ma vulnerabile.
6. Sollevare eccezioni di rito solo se, dall'esame del decreto e del ricorso, emergano vizi effettivi (notifica, competenza, difetto di prova scritta, errata individuazione del debitore o errata quantificazione), evitando di fondarvi la strategia principale.
7. Valutare domande riconvenzionali (riduzione del prezzo, risoluzione, danni) solo previa verifica delle prove disponibili e della loro convenienza, con prudenza sulla domanda risarcitoria non ancora documentata.
8. Condurre l'eventuale trattativa transattiva in parallelo all'opposizione e mai in sua sostituzione, formalizzando ogni accordo in modo da escludere riconoscimenti del debito.

Esclusione di responsabilità

JusVeritas è uno strumento software di supporto basato su intelligenza artificiale, fornito da DigitalVisionAir S.r.l. ("LookVay"). L'analisi che precede è generata automaticamente da modelli di IA e ha natura meramente informativa e di ausilio: non costituisce parere legale, non sostituisce il giudizio del professionista e non instaura alcun rapporto professionale.

Ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), JusVeritas è un sistema di intelligenza artificiale destinato a coadiuvare un professionista ed è soggetto a sorveglianza umana significativa: ogni risultato, comprese le citazioni normative e giurisprudenziali, deve essere verificato dall'utente prima di qualsiasi utilizzo. I contenuti generati possono essere incompleti, inesatti o contenere riferimenti errati o inesistenti.

La decisione finale, la validazione e la sottoscrizione del presente elaborato competono esclusivamente all'avvocato (o al professionista) che utilizza JusVeritas, il quale ne assume ogni responsabilità. DigitalVisionAir S.r.l. e LookVay forniscono il software "così com'è", senza garanzie di alcun tipo, e non potranno in alcun modo essere ritenute responsabili per il contenuto delle analisi, per errori od omissioni, né per decisioni, atti o danni derivanti dall'uso di questo documento o del servizio.

Metodologia (informativa - può essere eliminata)

Questo documento è stato prodotto da JusVeritas, un sistema di verifica multi-modello. Il documento anonimizzato è stato analizzato in modo indipendente dai seguenti modelli di intelligenza artificiale: **Claude, ChatGPT, Gemini, Grok**. I modelli hanno poi esaminato in modo incrociato le rispettive analisi e un modello giudice finale (**Claude**) ne ha consolidato il risultato. L'esistenza e la correttezza delle citazioni sono state valutate dai modelli in base alle loro conoscenze e, ove disponibile, a ricerche web: si tratta di una valutazione assistita, NON di un riscontro su fonti ufficiali. Le norme vanno confermate su Normattiva; le sentenze vanno riscontrate sulle banche dati ufficiali (CED della Corte di Cassazione o repertori equivalenti) prima di qualsiasi utilizzo.

Questa sezione è puramente informativa sul metodo seguito e può essere eliminata prima dell'uso del documento.